



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 3 gennaio 2020

Voucher omaggio deducibili come spese di rappresentanza

L'AE nella risposta ad interpello 519/2019.

L'art. 108 comma 2 del TUIR, e il DM 19 novembre 2008 disciplinano le spese di rappresentanza stabilendo la deducibilità delle spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali.

I **voucher**, però, **non sono beni** e, tantomeno, **servizi**.

L'AE ha analizzato il caso in cui l'omaggio di detti voucher avveniva "a titolo promozionale e senza essere condizionati al verificarsi di particolari eventi in capo al destinatario". Evidenziando, tra l'altro, che secondo il DM del 2008 si considerano **inerenti** le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza con l'obiettivo di generare benefici potenziali e coerenti con le pratiche commerciali di settore.

Con la **circolare 13 luglio 2009 n. 34** ha, viepiù, precisato che il decreto considera **inerenti** quelle erogazioni a titolo gratuito che perseguono **finalità promozionali** che consistono nella divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti che di quelli potenziali.

L'agenzia sottolinea che, nel caso, l'onere sostenuto dall'azienda per i **buonicorrispettivo** o **voucher non è espressamente incluso tra le spese di rappresentanza**, in quanto la formulazione letterale della disposizione normativa fa diretto riferimento alla nozione di beni e servizi, ma ritiene che gli oneri rientrino nella **lettera e) dell'art. 1, comma 1 del citato DM 19 novembre 2008**, che rappresenta la categoria residuale delle **spese di rappresentanza** (*ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente*).